


I quaderni

DAD DIDATTICA A DISTANZA

1



info
docenti

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA ALLA DIDATTICA A DISTANZA (DaD)

ALCUNI CONSIGLI PER EVITARE DI ESSERE SCHIAVI DELLA DaD

In questo anno scolastico 2019-2020 gli insegnanti italiani si sono dovuti misurare con un corto circuito sociale destabilizzante: il Covid-19 (o Coronavirus).

Nel contesto drammatico dell'emergenza sanitaria e della sospensione delle lezioni, gli insegnanti hanno tempestivamente messo in campo i valori propri della professionalità docente: etica del ruolo, responsabilità nei confronti dell'educazione formale e non formale, deontologia professionale.

Nonostante nulla di puntuale, fino ad ora, sia stato prescritto sul piano contrattuale o normativo la DaD, che non è Scuola ma un semplice surrogato della scuola, ha visto l'encomiabile impegno, la dedizione e il coinvolgimento di tutti i docenti nello sforzo di supportare e stare vicino alle studentesse e agli studenti in questo difficile momento, in nome del diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione.

Tuttavia è necessario essere consapevoli che l'istituzione scuola e la sua funzione, sancita dalla Costituzione sono quelle che si esplicano nella relazione in presenza tra insegnante e discente attraverso la quale si trasmettono, e si dà senso, le conoscenze disciplinari proprie del mondo che ci appartiene.

Proprio per questo lo strumento della DaD deve necessariamente limitarsi alle situazioni emergenziali e straordinarie.

Nella fase dell'emergenza da Covid-19 i docenti si sono, dunque, fatti carico del **diritto all'istruzione, prescritto dalla Costituzione, attivando la DaD.**

Lo strumento della DaD, sia in modalità sincrona che asincrona, nella straordinarietà dell'emergenza, ha reso possibile mantenere in vita l'idea del "fare scuola": la relazione educativa tra scuola, studenti e famiglie. Una relazione necessaria ancor più oggi, considerato che gli studenti di ogni ordine e grado scuola, si trovano in una condizione di incertezza e disorientamento a forte impatto relazionale ed emotivo.

Ebbene, anche in questa circostanza da tempesta perfetta sul sistema Italia, i docenti hanno fornito una risposta positiva, confermandosi pilastro fondamentale della coesione sociale.

Ci pare doveroso fare atto di riconoscenza, ma se vogliamo fare atto di riconoscenza onesto, non possiamo limitarci alle medaglie o agli applausi. Dobbiamo formulare e coltivare proposte che riconoscano coerentemente la mole di attività lavorativa che è stata svolta e che continuerà ad essere svolta nei prossimi mesi: la relazione educativa non si è fermata.

Il contesto attuale è propizio per liberarsi della malsana idea di scuola competitiva e simil aziendale che si affermata nelle politiche scolastiche degli ultimi anni, un'idea che intacca la collegialità, alimentando una conflittualità latente in seno ai collegi dei docenti e, non per ultimo, lo sperpero di risorse preziose

Vi è poi da riconsiderare taluni profili economici della contrattazione del FMOF: infatti, in questo anno scolastico non sarà possibile portare a termine gran parte dei progetti e delle attività deliberati che, quindi, non potranno essere retribuiti con le risorse del FMOF. Tuttavia, gli insegnanti a causa della situazione emergenziale che li ha visti impegnati nella DaD hanno dovuto far fronte ad un aumento significativo dei carichi di lavoro.

La RSU potrebbe proporre di utilizzare i fondi dei progetti e delle attività non portati a termine per riconoscere la flessibilità e il lavoro sommerso degli insegnanti determinato dalla DaD.

Resta comunque inteso che l'esperienza della DaD deve essere attività esclusivamente a sostegno della crisi sanitaria. Quindi: chiusa la crisi, chiusa la DaD nella scuola pubblica statale.

Per comprendere quale sia lo spazio d'azione dei docenti e i loro eventuali obblighi, è opportuno esaminare il quadro normativo di riferimento.

1) Il Decreto Legge n. 22/2020, emanato di recente, è stato presentato alla stampa come il provvedimento

che avrebbe reso obbligatoria la didattica a distanza.

In realtà, a dispetto dei proclami politici, la disciplina normativa è ben diversa. Infatti, in primo luogo il riferito D.L. è un provvedimento “quadro”, non contiene cioè norme di dettaglio, immediatamente operative, ma si limita a delineare un perimetro di riferimento, composto da talune linee guida, all'interno del quale il Ministro dell'Istruzione è autorizzato ad emanare proprie ordinanze per disciplinare la materia, a seconda dell'evolversi nel tempo dell'epidemia. Ne consegue che, in mancanza delle ordinanze ministeriali, molti dei precetti contenuti nel D.L. non sono operativi, non possono essere tradotti in azioni od in obblighi concreti.

In particolare, nulla si dice sulle modalità in cui potrà articolarsi la didattica a distanza, nulla sull'obbligo di frequenza degli alunni, nulla sui criteri di valutazione, cioè sull'incidenza che la didattica a distanza potrà avere, in sede di valutazione, rispetto a quanto già operato o quanto si farà nell'ambito della normale didattica in presenza. Ad oggi non è stata emanata alcuna ordinanza ministeriale in materia.

Ma, ancor prima di tale aspetto, emerge l'equivocità della stessa previsione di un obbligo formativo a distanza: l'articolo 1 del D.L., sotto la rubrica che concerne il corrente anno scolastico, si preoccupa soltanto di prevedere i due scenari possibili per la valutazione di fine anno e per gli esami di stato, a seconda che si rientri in aula entro il 18 maggio oppure no.

È invece il successivo articolo 2, posto però sotto la rubrica concernente il futuro anno scolastico 2020/2021, che, al comma 3, dispone: “3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.”

Un'interpretazione letterale della norma porterebbe ad escludere l'obbligatorietà della didattica a distanza per il corrente a.s., sia perché, come si è detto, la rubrica di riferimento dell'art. 2 è: “Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021”; sia perché il verbo utilizzato: “assicura”, non esprime un obbligo definito quanto, piuttosto, l'impegno, a rendersi disponibili ad effettuare una qualche attività di didattica a distanza.

Se invece vogliamo aderire ad una lettura d'insieme e, diremmo, sistematica, del provvedimento normativo, allora potremmo concludere che il suddetto art. 2, comma 3, è riferito anche a questo anno scolastico perché il suo presupposto fattuale è la “corrispondenza della sospensione epidemiologica delle attività didattiche in presenza”.

Resta pur sempre, tuttavia, che l'obbligo ivi previsto non è puntuale ed ancora resta fermo che in assenza di ordinanze attuative non vi è un vero e proprio obbligo giuridico!

Vi è un semplice onere ad assicurare comunque una qualche forma di didattica. Onere cui i docenti si ritiene sia opportuno che si conformino, quantomeno sul piano deontologico.

Infine, va detto che, fin oggi, si configura persino più blando il dovere degli alunni a seguire con regolare impegno la didattica a distanza. Il che, se per un verso è comprensibile considerata la generale situazione di disagio che si vive nelle famiglie, per altro verso sarà fonte di seri problemi in sede di valutazione.

1) A questo punto va definito in che modo possa svolgersi la didattica a distanza. Al riguardo, vanno precisati alcuni principi cardine:

- a) l'autonomia didattica del docente rimane intangibile;
- b) le modalità di svolgimento della didattica a distanza non possono essere stabilite tutte, perentoriamente ed unilateralmente, dal dirigente scolastico;
- c) quale che sia la modalità, bisogna avere il buon senso di tener conto delle difficoltà operative e delle condizioni di stress emotivo degli alunni.

La modalità, per espressa previsione dei vari Dpcm e dei decreti legge emergenziali, è quella del lavoro agile.

Il lavoro agile, più noto nella sua denominazione giornalistica "smart working", non va confuso con il telelavoro. Quest'ultimo, infatti, è un lavoro a distanza che però replica esattamente le modalità del lavoro in presenza. Il Lavoro agile, invece, per come introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento dalla Legge n. 81 del 2017, agli articoli 18 e seguenti, prevede una flessibilità del tempo di lavoro. Esso si ispira alla finalità di conciliare i tempi della famiglia o della vita privata con quelli lavorativi, con la conseguenza che il potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro è incentrato più sui risultati del lavoro che sulla quantità di lavoro. Il Lavoro agile sottintende principi di autonomia e responsabilizzazione del lavoratore, ferme restando le regole della subordinazione.

In ogni caso, il lavoratore dipendente che operi in smart working non può essere obbligato a rendere una prestazione oraria superiore al normale orario contrattuale ed ha diritto alla disconnessione, cioè ha diritto a non essere costantemente reperibile per via telematica.

In condizioni normali, le modalità di svolgimento del lavoro agile sono definite in un contratto individuale tra la parte datoriale e il singolo lavoratore. Nell'attuale situazione emergenziale è stato però disposto che "si prescinde" dal contratto individuale.

Rimane quindi un grande spazio vuoto, non disciplinato puntualmente. In questo spazio è accaduto che si siano introdotti perentoriamente molti dirigenti scolastici imponendo essi, unilateralmente, stringenti modalità di attuazione del lavoro agile. Ciò ovviamente, per quanto sin qui detto, non può essere accettato.

Il Dirigente scolastico conserva ed assolve, certamente, una funzione di indirizzo ma tale funzione non può tradursi nell'imposizione di orari, regole e modalità che configgono sia con i principi ispiratori dello smart working sia con quanto si è detto in premessa circa l'autonomia dei docenti, da un lato, e la condizione in cui si trovano ad operare gli alunni. Per non dire del ben poco definito obbligo della didattica a distanza.

E' utile inoltre ricordare, come già detto, che il docente, come tutti i lavoratori dipendenti, non può essere obbligato a lavorare in smart working per un orario superiore a quello contrattuale: all'interno di tale orario possiamo includere tutte le attività di relazione diretta tra docente ed alunni, sia in modalità sincrona che asincrona. Resta fuori, come da sempre accade nella normale didattica, l'attività di preparazione delle lezioni o di correzione dei compiti. Sarà il singolo docente, in autonomia, a scegliere e decidere se nella situazione emergenziale che ci troviamo a vivere sia opportuno caso per caso dedicare più delle 18 ore settimanali al contatto didattico con gli alunni.

1) Dal combinato disposto delle norme che regolano il mondo scolastico e quanto previsto dallo "smart working", le modalità dell'organizzazione didattica e della valutazione dei risultati non possono che essere definiti dal singolo Docente all'interno del Consiglio di Classe, attraverso la programmazione. Nient'altro e nessun'altro!

Modalità che contemplano sia la flessibilità oraria, talché il docente potrà decidere di effettuare le sue lezioni o comunque i suoi contatti diretti con gli alunni in fasce orarie anche pomeridiane, sia la flessibilità del metodo, cioè se privilegiare le tradizionali lezioni, ma per via telematica, o limitarle, com'è consigliabile, per integrale con somministrazione agli alunni di letture, approfondimenti, materiale didattico vario.

DEVE ESSERE IN OGNI CASO CHIARO CHE LA DaD È MODALITÀ DI INSEGNAMENTO CHE DEVE ESSERE SUPERATA IMMEDIATAMENTE CON LA FINE DELL'EMERGENZA. NON DEVE RIENTRARE NEI FUTURI PTOF COME MODALITÀ ORDINARIA.

Si tratta non solo di difendere le prerogative della libertà di insegnamento e del ruolo dei docenti come attori del dialogo educativo in presenza con le classi e con gli allievi, ma anche di non accentuare il divario digitale, cioè la forte differenza di dotazioni informatiche, a seconda delle classi sociali e delle zone del paese, che caratterizza una componente importante delle allieve e degli allievi italiani (l'ISTAT parla di circa il 30% di famiglie con figli frequentanti la scuola che non possiede strumenti adeguati di comunicazione digitale).

VALUTAZIONE

Il decreto 22/2020 del giorno 8 aprile 2020 non fa riferimento esplicito all'obbligatorietà di partecipazione dei discenti. Ciò determina, al momento, l'impossibilità di procedere ad una valutazione adeguata della loro preparazione e del loro impegno.

La valutazione di fine anno scolastico è oggettivamente inficiata dai provvedimenti del governo che sembrano garantire agli allievi il passaggio alla classe successiva (salvo il recupero nel corso del prossimo anno scolastico delle competenze non acquisite) e l'ammissione agli esami conclusivi dei cicli di studio. Ciò nonostante, in sede di scrutinio finale è giusto valorizzare l'impegno e la partecipazione attiva degli allievi che hanno conseguito i risultati attesi o evidenziarne le carenze, anche se determinate da condizioni esterne alla scuola (mancanza di device, ecc.). Se ciò non fosse significherebbe che l'attività da svolgere negli ultimi mesi di scuola sarebbe del tutto inefficace e inutile con ingiusta penalizzazione per gli allievi che hanno dimostrato nella valutazione della prima parte dell'anno scolastico e nella DaD buoni risultati. Ma soprattutto significherebbe rendere vana la mole di lavoro fatta dai docenti con la DaD.

Per poter esprimere la valutazione finale è opportuno annotare nella bacheca del registro elettronico, o in una relazione da consegnare al consiglio di classe ed al DS, i contenuti dell'insegnamento svolto, i materiali somministrati agli allievi, le prove di verifica effettuate, i risultati delle eventuali "interrogazioni" svolte in modalità telematica (con trascrizione dell'esito nel registro elettronico).

PER ESSERE CERTI DELLA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE E' CONSIGLIABILE PREPARARE UNA RELAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA ALLEGARE ALLE DOCUMENTAZIONI DI RITO IN CUI EVIDENZIARE LE EVENTUALI CARENZE NELLA PREPARAZIONE DA PARTE DEGLI ALLIEVI CHE DOVREBBERO "RECUPERARE" ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

Ciò vale ancor di più in presenza di allievi diversamente abili o BES con PdP specifico

ORARIO DI LAVORO (sincrona o asincrona)

Al fine di non aggravare il carico familiare, sia degli alunni ma anche degli stessi docenti che si trovano, anch'essi, ad operare nelle medesime condizioni di costrizione dettate dalle esigenze di contenimento dell'epidemia, si suggerisce, ove possibile, di privilegiare la modalità asincrona rispetto alla didattica sincrona. **TANTO PREMESSO NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI FIRMA NEL REGISTRO ELETTRONICO NELLE MODALITA' TRADIZIONALI addirittura con la tenuta delle presenze e delle assenze.**

LA RENDICONTAZIONE ORDINATA NEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' IN DaD E' PIU' CHE SUFFICIENTE per dare conto del proprio lavoro.

NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI SVOLGERE IN MODALITA' TELEMATICA TUTTE LE ORE DI LEZIONE TRADIZIONALMENTE INSERITE NEL QUADRO ORARIO. L'orario dei collegamenti in videolezione deve essere leggero (non potrà mai essere uguale a quello ordinario, al massimo tra il 30% e il 40%) e flessibile quando serve riorganizzare le modalità per i collegamenti con gli allievi.

Si ricorda, peraltro, che il titolo VI del D.Lgs. 81/2008 (testo unico delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro) definisce per l'uso dei videoterminali prescrizioni rigide in merito ai periodi di pausa, alle postazioni di lavoro, alle caratteristiche degli stessi strumenti informatici. Nella DaD non si fa riferimento a tali norme che dovrebbero essere in ogni caso oggetto di contrattazione aziendale. Nell'attuale situazione emergenziale devono guidarci la diligenza e il buon senso e comunque **sono da rifiutare imposizioni da parte dei DS che comportino un perdurante lavoro ai video terminali.**

ORGANI COLLEGIALI

Per organizzare tra i colleghi orari (per la modalità sincrona, al fine di evitare sovrapposizioni), modalità di valutazione ed eventuali recuperi è fondamentale riattivare un minimo di collegialità.

La collegialità, cioè la cooperazione tra i docenti, è fondamentale nella scuola, sempre. In queste condizioni ancora di più. Se i docenti non si coordinano, non concordano un orario delle loro attività, non si parlano sui metodi e sul carico di lavoro, la DaD diventa un incubo che consente al DS di imporre scelte unilaterali che possono ledere la funzione e l'autonomia dei docenti.

Se può esistere una collegialità di fatto, informale, tra colleghe e colleghi, è necessario però formalizzare le riunioni di consigli di classe, collegi dei docenti e altri organi collegiali (Consigli di istituto, dipartimenti, ecc.) previsti dal Testo unico e programmati nel Piano delle attività.

Sinora i vari decreti sull'emergenza Covid-19 nella scuola, con colpevole negligenza, non hanno normato le riunioni degli organi collegiali della scuola in modalità a distanza, facendo riferimento solo alle riunioni a distanza degli organi degli enti locali e degli enti privati. E' un fatto grave che può spingere alcuni DS a forzare la situazione ed a convocare riunioni senza alcuna regolamentazione.

Nelle more di un'auspicata regolamentazione del funzionamento degli organi collegiali della scuola in modalità telematica è plausibile rifiutare convocazioni non concertate con regolamento condiviso.

Per questo motivo è necessario che sia almeno votato nella prima convocazione di Collegio dei Docenti un regolamento transitorio che stabilisca:

- ▶ **Modalità di convocazione** (almeno 5 giorni prima della stessa) con data, orario di inizio e chiusura, ordine del giorno, verbalizzazione;
- ▶ Trasmissione almeno 5 giorni prima della convocazione di eventuali documenti e delibere da far votare;
- ▶ Definizione della **piattaforma utilizzata** con eventuale tutorial per i docenti che ne siano sprovvisti
- ▶ **Tempistica degli interventi** con un contingentamento per le "comunicazioni del dirigente scolastico" che deve lasciare tempi adeguati per gli interventi dei colleghi con un massimo di tempo prestabilito (3-5 min.)
- ▶ **Modalità di votazione** che deve essere il più possibile trasparente e che consenta il voto negativo o di astensione
- ▶ **Modalità di convocazione e svolgimento dei consigli di classe e degli scrutini finali** in modalità a distanza con regole analoghe a quelle del Collegio dei Docenti

In assenza di regolamento condiviso i docenti sono invitati a scrivere alla dirigenza chiedendone l'inserimento all'o.d.g. e evidenziando l'illiceità delle eventuali deliberazioni.

RICEVIMENTO GENITORI

Nella fase di sospensione delle lezioni in presenza, si deve dare per scontato che le norme del CCNL siano vigenti per ciò che riguarda i rapporti con le famiglie e i genitori. Ricordiamo che non esiste una norma vincolante che obblighi all' "ora di ricevimento" e che "i ricevimenti pomeridiani dei genitori" devono essere previsti nel Piano delle Attività votato all'inizio dell'a.s. dal Collegio dei Docenti.

Essendo obbligo contrattuale dobbiamo tenere i rapporti con le famiglie se lo chiedono, utilizzando le modalità più consone e semplici (mail o telefono) con tempi stabiliti dal docente. **SI CONSIGLIA SEMPRE DI USARE INDIRIZZI MAIL ISTITUZIONALI** e di evitare di dare il proprio numero di telefono a terzi per questioni ovvie di tutela della privacy, anche della propria.

IDEI E RECUPERI DEI DEBITI

Il MI non è ancora intervenuto in questa fase per regolamentare i tempi e modi degli IDEI (Corsi di recupero nella secondaria di secondo grado). Dubitiamo che essi possano essere svolti in regime di promozione generalizzata e che siano inseriti nell'attività ordinaria di recupero generale prevista all'inizio dell'a.s. 2020/2021. Se qualche dirigente zelante vuole attivarli durante l'estate con DaD ricordiamo che un'ora di recupero è pagata €50 e che i corsi di recupero sono considerati tali solo se accompagnati da una prova finale conclusiva.

CONTRATTAZIONI d'ISTITUTO

Sarebbe opportuno, rivedere le contrattazioni, non solo nelle percentuali spesso sfavorevoli per i Docenti ma in particolare, andrebbero riviste tutte le attività non svolte, al fin di incentivare TUTTI I DOCENTI, e restituire il BONUS esclusivamente ai DOCENTI!

INFODOCENTI
INFODOCENTI

INFODOCENTI



**info
docenti**

www.infodocenti.it

redazione@infodocenti.it

INFODOCENTI

INFODOCENTI
INFODOCENTI